



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 4 del soppresso CGS e art. 6 CGS in vigore –  
Scriminante o attenuante della responsabilità della società – art. 7 CGS e art. 7, comma 5, Statuto Figc – modelli di  
prevenzione – adozione - effetti e conseguenze

## **Descrizione**

Dal confronto tra l'art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l'art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine "oggettivamente"; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all'art. 6, rubricato "*Scriminante o attenuante della responsabilità della società*", prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell'adozione di c.d. "*Modelli di prevenzione*". Il rispetto delle linee guida consente di accertare un'assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell'ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 CC al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell'elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un'inversione dell'onere della prova, atteso che non è l'organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest'ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l'assenza di colpa.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 58/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

art. 6 CGS; art. 7 CGS; C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0058 CFA del 17 gennaio 2022 (ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA)**